

ALLEGATO 2

Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banco Popolare Soc. Coop. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) Il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, all'articolo 2, comma 2, dispone che la sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art.12 del decreto legge n.185/08 da parte del MEF è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) in sede di conversione, la legge n. 2/09, modificando il disposto dell'art.12, comma 5, lettera a), ha previsto che il protocollo di intenti sia altresì finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Banco Popolare (come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C".

tanto premesso, si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco Popolare, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Essa è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del decreto legge 185/08.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Banco Popolare, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008 (media dei dati puntuali a fine anno) pari a 39,8 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 6% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;

2. a contribuire con 21,75 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11 del decreto legge n.185/08; tale contributo verrà versato in tre rate semestrali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo;
3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
4. a fornire direttamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art.12 del decreto legge n.185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.


Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 19 giugno 2009

Per l'Emittente:

Banco Popolare Soc. Coop. in qualità di società capogruppo del Gruppo Banco Popolare

Il Consigliere Delegato




Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Il Direttore Generale del Tesoro



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO BANCARIO BANCO POPOLARE



rosso: banche che erogano finanziamenti alle P.M.I.

aggiornato alla data del 16 marzo 2009

Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ("decreto legge 185") è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Bipiemme (Banca Akros, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova, come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C";

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle "banche commerciali" del Gruppo Bipiemme (Banca Akros, Banca di Legnano, Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova), con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Esso è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del decreto legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle tre banche commerciali del Gruppo Bipiemme, si impegna:

- i. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi medi del biennio 2007-2008 (media dei dati puntuali a fine anno) pari a 12,1 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 7% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di

- una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;
2. a contribuire con 7,5 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del decreto legge 185; tale contributo verrà versato in tre rate semestrali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta entro 15 giorni dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte del MEF;
 3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 18; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
 4. a fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
 5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti;
 6. a mantenere in essere, per l'intera durata del presente Protocollo, gli accordi per il "sostegno ai lavoratori e alle imprese in situazioni di crisi" tra:
 - a. l'Emittente e la Provincia di Milano;
 - b. Banca di Legnano e le Province di Milano, Varese e Como;
 - c. Cassa di Risparmio di Alessandria e la Provincia di Alessandria.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.

Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 21/3/2003

Per l'Emittente:

Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. in qualità di società capogruppo del Gruppo Bipiemme

Il Presidente



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

il Direttore Generale del Tesoro






BANCA POPOLARE DI MILANO

Fondata nel 1865

Allegato B

Mapa delle banche del Gruppo Bipiemme



Protocollo d'intenti ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Credito Valtellinese S.c. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ("decreto legge 185") è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM ("l'Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del Gruppo bancario Credito Valtellinese (come da schema che si allega sub "B"), hanno adottato il codice etico che si allega sub "C";

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Credito Valtellinese, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Essa è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del decreto legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto delle società del Gruppo Credito Valtellinese, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio, rispetto agli impieghi rilevati al 30 giugno 2009 pari a 13,5 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 4% medio annuo (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ciò a fronte di una

- corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;
2. a contribuire con 3 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del decreto legge 185; tale contributo verrà versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte del MEF;
 3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
 4. a fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
 5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente Protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art.12 del decreto legge n.185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto per tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.

Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 3/12/2008

Per l'Emittente:


Credito Valtellinese S.c. in qualità di società capogruppo del Gruppo Credito Valtellinese

Il Presidente




Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Il Direttore Generale del Tesoro



ALLEGATO “B”

Schema del Gruppo Credito Valtellinese



(*) iscritta al Gruppo creditizio, in quanto società assicurativa.

Elenco banche del Gruppo Credito Valtellinese

- Credito Valtellinese S.c., capogruppo
- Credito Artigiano S.p.A.
- Credito Siciliano S.p.A.
- Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
- Credito Piemontese S.p.A.
- Carifano – Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.
- Banca Cattolica S.p.A.
- Bancaperta S.p.A.
- Mediocreval S.p.A.

Operazioni di aggregazione aziendale con realtà bancarie attualmente in corso di perfezionamento:

- Banca della Ciociaria S.p.A.

Protocollo d'intenti ai sensi dell'articolo 12 comma 5 lettera a) del decreto legge 185/08

tra:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Emittente")

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF")

Premesso che:

- a) L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 ("DM") dispone che la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ("Decreto Legge 185"), è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'emittente gli strumenti finanziari e del MEF di un protocollo di intenti, definito sulla base di un accordo quadro tra lo stesso MEF e l'Associazione Bancaria Italiana e avente, tra l'altro, i contenuti individuati dal medesimo articolo 2, comma 2;
- b) l'articolo 12, comma 5, lettera a), del Decreto Legge 185 prevede altresì che il protocollo di intenti sia finalizzato ad individuare idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi;
- c) l'Associazione Bancaria Italiana e il MEF hanno sottoscritto in data 25 marzo 2009 l'accordo quadro previsto dall'articolo 2, comma 2, del DM (l'"Accordo") che si allega sub "A";
- d) l'Emittente e le società del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena indicate nell'allegato sub "B", hanno adottato il codice etico che si allega sub "C".

si conviene quanto segue:

L'Emittente, anche in nome e per conto del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, con la sottoscrizione del presente protocollo d'intenti aderisce agli impegni previsti nell'Accordo. Esso è consapevole che l'assunzione di tali impegni è elemento necessario affinché il MEF possa sottoscrivere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 12 del Decreto Legge 185.

A specificazione degli impegni assunti ai sensi del predetto Accordo, l'Emittente, anche in nome e per conto del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, si impegna:

1. a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio (1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012) rispetto agli impieghi medi dell'ultimo biennio (30 giugno 2007 - 30 giugno 2009) pari a 70,2 miliardi di euro, impieghi incrementati nell'ordine del 4,5% medio annuo (*Compound Annual Growth Rate* – CAGR) corrispondenti a un incremento complessivo pari a 10 miliardi di

euro. Ciò a fronte di una corrispondente domanda e mantenendo, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria, un'adeguata qualità del credito;

2. a contribuire con 28,5 milioni di euro alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11 del Decreto Legge 185; tale contributo verrà versato in tre rate annuali di uguale importo; la prima rata verrà corrisposta a seguito dell'incasso da parte dell'Emittente dei proventi derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari;
3. a sospendere – qualora venga richiesto dai soggetti indicati nell'Accordo e sia motivato – il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale senza oneri per il sottoscrittore per mesi 12; tale sospensione riguarda anche i mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
4. fornire direttamente al MEF tutte le informazioni necessarie per favorire il monitoraggio degli impegni sottoscritti con il presente protocollo;
5. a predisporre operativamente, entro 6 settimane dalla firma del presente protocollo, gli strumenti necessari all'attuazione del presente protocollo e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.

Il presente protocollo ha validità sino a quando gli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 185/08 sono in essere ovvero sino a quando l'Emittente non abbia esercitato la facoltà di riscatto ovvero di rimborso di tutti gli strumenti sottoscritti dal MEF.


Del presente atto viene data comunicazione all'ABI e al pubblico a cura dell'Emittente.

Roma, 10/12/2008

Per Banca Monte dei Paschi di Siena

Avv. Giuseppe Mussari

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dott. Antonio Vigni


Direttore Generale



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Prof. Vittorio Grilli

Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro



ALLEGATO B**SOCIETA' DEL GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA AI FINI
DELL'IMPEGNO DI CUI AL PUNTO 1) DEL PROTOCOLLO D'INTENTI**

Con riferimento all'impegno riportato al punto 1) del protocollo d'intenti, si specifica che:

(a) ai fini della determinazione della media delle consistenze erogate dal gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena alle piccole e medie imprese nel corso del biennio precedente, pari a 70,2 miliardi di euro, le società del gruppo considerate nei singoli periodi di riferimento (30 Giugno 2009; 31 Dicembre 2008; 30 Giugno 2008; 31 Dicembre 2007; 30 Giugno 2007) sono:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Banca Antonveneta S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Banca Toscana S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena nel corso del primo trimestre 2009) - periodi di riferimento considerati: 31 Dicembre 2008, 30 Giugno 2008, 31 Dicembre 2007, 30 Giugno 2007;
- Banca Agricola Mantovana S.p.A. (incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena nel corso del terzo trimestre 2008) - periodi di riferimento considerati: 30 Giugno 2008, 31 Dicembre 2007, 30 Giugno 2007.
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - tutti i periodi di riferimento considerati;
- Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. – tutti i periodi di riferimento considerati.

(b) gli impegni derivanti dal protocollo d'intenti in relazione al credito alle piccole e medie imprese e il relativo monitoraggio si estendono alle seguenti società del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Banca Antonveneta S.p.A.;
- MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;
- Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.; e

- Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.A. (non appena completata l'integrazione nei sistemi informatici del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena e uniformata la segmentazione gestionale).

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

 **BANCO POPOLARE**

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione
nelle sedute del 15 aprile 2008 e integrato nella seduta del 24 febbraio 2009

PREMESSA

Il Banco Popolare, Società cooperativa quotata nel mercato regolamentato italiano e le Società dell'omonimo Gruppo (di seguito denominate congiuntamente "il Banco"), esplica la propria attività nel settore bancario e, più in generale delle attività finanziarie, principalmente, ma non esclusivamente, in Italia; nello svolgimento di dette attività, "il Banco" rispetta le norme legali ed amministrative vigenti.

Il Banco Popolare S.c. organizza le proprie attività secondo le norme ed i principi del Credito Popolare ed orienta le proprie strategie e l'operatività ai valori che hanno ispirato la nascita e l'affermazione delle Banche Popolari e segnatamente di quelle da cui ha avuto origine il Banco.

Il Banco inoltre:

- ha adottato e rispetta il "Codice Interno di Autodisciplina" (redatto su indicazioni dell'ABI ai sensi dell'articolo 58.1 del Regolamento Consob n. 11522/98), il Codice di Autodisciplina delle Società quotate (redatto in adesione al Codice sulla Corporate Governance promosso da Borsa Italiana) e gli altri Codici e/o Carte e Regolamenti, adottati per disciplinare aspetti particolari o generali delle strutture e delle attività della Società sia in via autonoma che in conseguenza dei provvedimenti delle Istituzioni preposte;
- promuove l'adesione delle Società del Gruppo ai Codici di Autodisciplina emanati dalle associazioni di categoria per regolamentare l'attività da esse svolte.

I principi contenuti nel presente Codice contribuiscono ad affermare la reputazione aziendale e l'attitudine del Banco ad essere riconosciuto come gruppo di imprese responsabili ed affidabili.

Tali principi si esprimono anche nell'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/01 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle società*", nel quale le regole di organizzazione e gestione sono declinate nel rispetto dei valori della responsabilità sociale.

Il Codice ed i suoi eventuali aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Gestione della Capogruppo Banco Popolare, che li trasmette a tutte le Società del Gruppo, le quali sono a loro volta tenute ad adottarli orientando le proprie attività ai medesimi principi e valori.

Il Banco Popolare redige annualmente il bilancio sociale, nel quale dà conto, oltre che della attività svolta a favore dei propri stakeholder e dei territori, anche delle norme comportamentali adottate e dell'attività volta al controllo del loro rispetto ed alla sanzione delle infrazioni.

VALORI

I valori sui quali si fonda l'attività del Banco sono quelli etici fondamentali di onestà, lealtà, equità, trasparenza, rispetto di ogni singola persona e della libertà senza distinzione.